

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA –
RICORSO
PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

NELL'INTERESSE DELLA

prof.ssa **ASSUNTA ROMANO** – C.F. RMNSNT82D50F839X – nata a Napoli (NA) il 10/4/1982, residente in Modena (MO), Via Mar Mediterraneo n. 119 ed, ai fini della presente procedura, elettivamente domiciliata in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 30, presso lo Studio e la persona dell'Avv. Guido Gatti – C.F. GTTGDU84R09D711Y – PEC: guido.gatti@ordineavvmodena.it, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale posta in calce al presente atto

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER L'EMILIA ROMAGNA – C.F. 80062970373 – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Bologna (BO), Via De' Castagnoli n. 1, PEC: drer@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Bologna (BO), Via Testoni n. 6, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – C.F. 80185250588 – in persona del ministro *pro tempore* corrente in Roma (RM), Via Trastevere n. 76/A – *Direzione generale per le risorse umane e finanziarie* - PEC: dgruf@postacert.istruzione.it, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Bologna (BO), Via Testoni n. 6, PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

n. 71 controinteressati come da graduatoria ricavabile da “*elenco alfabetico dei candidati che hanno superato la prova scritta*” - *Procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020*

**PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA E/O INTEGRAZIONE, PREVIA ADOZIONE DI
OGNI OPPORTUNA MISURA CAUTELARE**

dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta allegato all'avviso AOODRER n. 11242 del 4/6/2021 (doc. n. 1), della scheda di valutazione della prova scritta della ricorrente – Scheda n. 86 (doc. n. 2), del verbale n. 10 del 20/3/2021 (doc. n. 3) relativi alla correzione degli elaborati scritti (doc. n. 4), acquisiti tutti con accesso agli atti del 9/6/2021 e riscontro dell'8/7/2021 (doc. n. 5) all'esito della valutazione della prova scritta Classe di Concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, tenutasi nell'ambito della Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo, ivi incluso il Decreto Reg. Decreti n. 363 del 28/6/2021 (doc. n. 6) emesso dal Vice Direttore Generale dell'Ufficio Regionale scolastico per l'Emilia Romagna e

DECLARATORIA

del diritto della ricorrente di essere ammessa ed inserita nell'elenco dei candidati che hanno superato la sopraindicata prova scritta, con conseguente rettifica/modifica/integrazione dell'avviso AOODRER n. 11242 del 4/6/2021 e della graduatoria regionale di merito della citata procedura concorsuale, per la classe di concorso A012 – discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Emilia Romagna, allegata al Decreto Reg. Decreti - n. 363 del 28/6/2021, di cui ne costituisce parte integrante, riconoscimento di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale ai suindicati provvedimenti – ivi compresa la costituzione di una Commissione giudicatrice, per una nuova valutazione dell'impugnata prova – ancorché non conosciuti dalla ricorrente.

PREMESSO IN FATTO

- 1) La ricorrente è un'insegnante – che da 9 anni esercita attività di docenza, a tempo determinato con contratti annuali (al 30/06 o al 31/08), presso (Istituti Secondari

di secondo grado) della provincia di Modena – in possesso dei requisiti (di cui all’art. 2 del Decreto Dipartimentale n 510 del 23 aprile 2020) per accedere alla procedura per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;

- 2) In data 6/10/2020 veniva pubblicato sul Portale Web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, l’avviso pubblico per la partecipazione alla Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08/07/2020, relativo alle prove scritte previste nei giorni 22, 26, 27, 28, 29, 30 ottobre 2020 e 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16 novembre 2020;
- 3) La ricorrente decideva, quindi, di candidarsi seguendo le istruzioni operative indicate nel Bando e pubblicate nel citato Portale e, dopo la valida presentazione della domanda attraverso la “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, in data 26/10/2020 sosteneva la prova scritta presso il Laboratorio di informatica - biennio dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Nullo Baldini” corrente in Ravenna (RA), Via Marconi n. 2 - RATF01000T (doc. n. 7) fiduciosa di poter concorrere con successo per uno dei 194 posti di ruolo disponibili relativamente alla propria classe di concorso, per la Regione Emilia Romagna (doc. n. 8);
- 4) In data 4/6/2021 la prof.ssa Romano riceveva, via e-mail, la seguente comunicazione: *“la Commissione giudicatrice ha comunicato all’Ufficio scrivente che la S.V. ha conseguito un punteggio pari a 51,70/80 nella prova scritta di cui trattasi, non raggiungendo, pertanto, il punteggio minimo indispensabile al superamento della prova medesima”*, come, peraltro, poi appreso dagli “esiti della prova scritta” pubblicati, in pari data, sul Portale web dell’Ufficio Regionale scolastico per l’Emilia Romagna, e poi ulteriormente confermato dal Decreto Reg. Decreti n. 363 del 28/6/2021 (cfr. doc. n. 6), con cui il Vice Direttore Generale dell’Ufficio Regionale scolastico per l’Emilia Romagna, approvava *“ai sensi dell’art. 1 Ai sensi dell’art. 15, comma 4 del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 [...], sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti ai sensi dell’art 2 comma 6 del bando di concorso, la graduatoria*

regionale di merito della procedura concorsuale [...], per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli Istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Emilia Romagna” (art. 1).

Rispetto ai 194 posti disponibili per la suddetta Classe di concorso, venivano ritenuti “idonei” soltanto 71 candidati e la prof.ssa Romano non figurava tra questi.

- 5) All’esito dell’accesso agli atti effettuato presso l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna (richiesta del 9/6/2021 e riscontro dell’8/7/2021), la ricorrente prendeva visione dei propri elaborati (cfr. doc. n. 4) ed apprendeva che la Commissione giudicatrice, unitamente all’attribuzione del suindicato punteggio, esprimeva il seguente sintetico giudizio: *“Dall’analisi complessiva e globale dei quesiti si ricava una incompleta e generica padronanza da parte del candidato delle conoscenze e competenze disciplinari, didattico-metodologiche, di uso della lingua e comprensione del testo”.*
- 6) Nello specifico, secondo l’art 13 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, così come modificato dal Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020 la prova scritta oggetto della procedura, veniva svolta mediante procedura computerizzata articolata in n. 5 quesiti a risposta aperta *“volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento”* a ciascuno dei quali veniva assegnato un punteggio pari a 15 punti, ed in n. 1 quesito *“composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”*, a cui venivano assegnati, complessivamente, 5 punti.

Per la valutazione di dette prove, la commissione giudicatrice si doveva avvalere *“delle griglie di valutazione predisposte dal Comitato tecnico scientifico”*, (doc. n. 9) che, nel caso della classe di concorso della ricorrente, dovevano considerare 3 indicatori, ciascuno dei quali soggetti ad una valutazione da 0 a 5 punti: 1) *Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d’insegnamento*; 2) *Padronanza delle conoscenze e competenze*

didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento; 3) Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica .

La ricorrente, nell'analisi della propria griglia di valutazione – identificata con la scheda n. 86 – apprendeva che:

- Il quesito n. 2, nei tre suindicati indicatori, aveva ottenuto il punteggio, rispettivamente, di 3,5/5; 3/5 e 3,5/5 – così per complessivi punti 10;
- Il quesito n. 3, nei tre suindicati indicatori, aveva ottenuto il punteggio, rispettivamente, di 3/5; 2,5/5 e 3,5/5 – così per complessivi punti 9.

Ritenendo sostanzialmente congruo il punteggio attribuito nei quesiti n. 1, 4, 5, nonché nella prova in lingua inglese, le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice circa i quesiti n. 2 – con esclusivo riferimento agli indicatori “*Padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento*” e “*qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica*” – e n. 3 – con esclusivo riferimento agli indicatori “*Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento*” e “*padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento*” – sono apparse, *ictu oculi*, illogiche, **erronee ed incoerenti rispetto al contenuto degli elaborati della ricorrente**, come altresì confermato da una perizia *pro veritate* all'uopo commissionata (doc. n. 10). L'assoluta incomprensibilità del giudizio espresso ha illegittimamente leso i diritti e gli interessi della ricorrente che, sulla base delle proprie risposte, doveva essere inclusa nell'elenco dei “candidati che hanno superato la prova scritta”, atteso che il punteggio del quesito n. 2 sarebbe dovuto essere di 13/15 (nei 3 indicatori, rispettivamente: 3,5/5; 5/5 e 4,5/5) e quello assegnato al quesito 3 sarebbe dovuto essere pari a 12,5/15 (nei 3 indicatori, rispettivamente: 4/5; 5/5 e 3,5/5), giungendo ad un punteggio complessivo pari 58,2/80 e, quindi, superiore alla soglia minima prevista per il superamento della prova stessa, fissata dal bando concorsuale a punti 56/80.

Posto quanto premesso e descritto, i predetti provvedimenti oggetto del presente giudizio devono ritenersi del tutto illegittimi ed immotivati, ragione per cui la ricorrente propone il ricorso per i seguenti

MOTIVI

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ NELLA VALUTAZIONE, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ NELLA CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/1990, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97, COMMA 3 COST. NONCHÉ DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 24 APRILE 2018 DEL 12 GIUGNO 2018 "LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI"

Preme evidenziare l'assoluta illogicità/irragionevolezza/erroneità che ha guidato la Commissione giudicatrice nella correzione degli elaborati della ricorrente (cfr. doc. n. 4), con esclusivo riferimento ai quesiti n. 2 e 3, attese le valutazioni espresse in palese contraddizione sia con la principale letteratura esistente in materia, sia con le pratiche didattico-metodologiche raccomandate tanto dalla riflessione pedagogica, quanto dagli interventi normativi susseguitisi in materia.

Il risultato di tale incomprensibile processo deliberativo è stato poi espresso e rappresentato numericamente all'interno della griglia di valutazione predisposta dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, i cui criteri per l'attribuzione dei vari punteggi sono stati marcatamente disattesi.

Di seguito si evidenziano, secondo il proprio ordine numerico/cronologico, i gravi vizi riscontrati nelle valutazioni della prova scritta, per poi procedere ad una trattazione unitaria delle ragioni di diritto sottese all'istanza di annullamento/riforma della graduatoria regionale di merito.

1) QUESITO N. 2

Il secondo quesito della prova concorsuale in esame, dopo aver offerto una citazione dell'articolo primo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, chiedeva alla ricorrente di presentare un percorso didattico, pensato per una classe quinta di un istituto secondario di secondo grado, volto a mettere in luce i processi storici che hanno

determinato la promulgazione di tale Dichiarazione, avendo cura, al contempo, di chiarire l'approccio metodologico usato, nonché i tempi di realizzazione e le finalità del percorso stesso. La Commissione giudicatrice ha valutato la risposta a tale quesito con un punteggio complessivo di 10/15, assegnando il punteggio di 3,5/5 (*“trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari adeguate”*) all'indicatore della *“padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari”*, di 3/5 (*“trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico metodologiche incomplete e/o generiche”*) all'indicatore della *“padronanza delle competenze metodologiche”* e nuovamente di 3,5/5 all'indicatore della *“qualità dell'esposizione e della correttezza linguistica”*.

La valutazione espressa in ordine agli indicatori sia della *“padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche”*, sia della *“qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica”* è lapalissianamente errata, come puntualmente evidenziato dalla perizia predisposta dal prof. Guizzardi, a cui si rimanda integralmente. Si analizzano, di seguito, gli indicatori contestati:

➤ **PADRONANZA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE DIDATTICO-METODOLOGICHE**

La prof.ssa Romano in conformità con le richieste della traccia ha pianificato temporalmente il percorso proposto in maniera puntuale e precisa, nel rispetto di una durata complessiva di 5 ore; ha esplicitato chiaramente le finalità del percorso adottato, volto a suscitare una riflessione – testualmente – *“sul concetto di cittadinanza globale e sulla necessità di rendere i cittadini, a prescindere dalla cittadinanza di appartenenza, tutelati dagli stessi diritti umani”*; ha adottato una scelta metodologica che privilegiasse la didattica laboratoriale e per progetti e la peer education (già ampiamente consigliata, nelle forme del mutuo insegnamento, dagli scritti di autorevoli pedagogisti, quali, tra gli altri, Pestalozzi, Maria Montessori o le sorelle Agazzi), lasciando all'insegnante l'imprescindibile ruolo di facilitatore, soprattutto nelle fasi iniziali e conclusive, mediante forme di lezione frontale e dialogata.

Come si evince dall'analisi tecnica effettuata sull'elaborato, la ricorrente ha ritenuto di adottare una *“approccio psicopedagogico costruttivista che privilegia la dinamica laboratoriale e per progetti”*, grazie alla quale il ragazzo diviene il protagonista della

propria formazione attraverso lo svolgimento, insieme ai compagni, di compiti significativi (prospettiva sostenuta, *ex multis* da autori quali Dewey, Brown e Newmann). Metodologia peraltro fortemente condivisibile per discipline come la storia – sempre a rischio di apparire quale un insieme di nozioni prive di qualunque aggancio con la vita reale – in armonia con i più recenti studi (cfr. “Tesi sulla Didattica della Storia” elaborate dall’Associazione di insegnanti e ricercatori sulla didattica della storia “Clio ‘92”), oltre che con gli interventi normativi in materia (Linee guida per il passaggio al nuovo orientamento degli Istituti Tecnici - D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3).

Il metodo indicato dalla ricorrente risulta perfettamente in linea con le proposte della letteratura psico-pedagogica, con le buone pratiche invalse e con i riferimenti normativi in materia e fornisce agli studenti fonti afferenti a diversi canali comunicativi (iconografico, testuale e filmico), in modo da stimolare il differente stile cognitivo di ciascuno, come caldamente raccomandato in letteratura (Howard Gardner, peraltro espressamente citato dalla prof.ssa Romano, ma anche da Stainberg, dall’ultimo Bruner o, in ambito italiano, da Cornoldi).

Ciò posto, risulta incomprensibile la valutazione della Commissione giudicatrice che, assegnando al quesito tre punti su cinque, ha giudicato “*lacunosa, basata su conoscenze incomplete e/o generiche*” le competenze didattico metodologiche della ricorrente la quale, al contrario, ha dato prova – come evidenzia il prof. Guizzardi – “di aver operato una “trattazione ampia ed approfondita basata su competenze metodologiche ampie e/o approfondite”, descrittore quest’ultimo che porta chiaramente ad **assegnare a questa risposta il punteggio pieno di 5/5**”.

➤ **QUALITÀ DELL’ESPOSIZIONE E CORRETTEZZA LINGUISTICA E TERMINOLOGICA**

Diversamente dal giudizio espresso dalla Commissione che valuta tale aspetto con un 3,5/5 – voto meramente sufficiente – le varie fasi di articolazione del percorso didattico enunciate dalla ricorrente sono infatti illustrate in modo chiaro e coerente e la struttura generale del discorso mostra un’obiettiva coerenza logica. Il tutto, accompagnato dall’ampio utilizzo di un lessico settoriale che, sulla base della griglia adottata, costituisce un criterio determinante per l’assegnazione alla fascia di punteggio più alta.

Dopo una presentazione generale dell'attività didattica proposta e dei destinatari (righe 1-6), la prof.ssa Romano offre una descrizione più specifica della durata complessiva (riga 7), delle metodologie (righe 8-10), degli strumenti (righe 11-12), dei prerequisiti (righe 13-15) e degli obiettivi didattici (righe 16-19). Solo una volta chiarite tutte queste premesse generali, le rimanenti 19 righe vengono impiegate per illustrare in maniera approfondita le singole fasi in cui si struttura il percorso proposto.

Come rileva consulente tecnico, *“Il lessico, sempre corretto, appare preciso e mirato rispetto all'obiettivo comunicativo, privo di inutili ripetizioni e reso più preciso ed essenziale dall'innegabile impiego di un'appropriata terminologia settoriale, come evidente, a titolo puramente esemplificativo, da espressioni quali: peer education, lezione frontale/dialogata, project work, intelligenze multiple, ecc..”*

Alla luce di quanto oggettivamente emerso dall'analisi del suindicato descrittore, sarebbe stato doveroso assegnare un **punteggio di 4.5/5, espressivo di un linguaggio “ricco e appropriato, anche di settore” quale quello utilizzato dalla ricorrente.**

2) QUESITO N. 3

Il terzo quesito, dopo aver offerto la citazione di un brano tratto dal capitolo XV de “I Promessi Sposi”, richiedeva alla candidata di presentare un percorso didattico, pensato per una classe seconda di un istituto secondario di secondo grado, sul tema della giustizia nel romanzo manzoniano, avendo cura, al contempo, di chiarire l'approccio metodologico usato, i principali contenuti proposti e le modalità di verifica previste. La Commissione giudicatrice ha valutato la risposta a tale quesito con un punteggio complessivo di 9/15, assegnando il punteggio di 3/5 (*“trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze disciplinari incomplete e/o generiche”*) all'indicatore della *“padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari”*, di 2,5/5 (*“trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche”*) all'indicatore della *“padronanza delle conoscenze e competenze metodologiche”* e di 3,5/5 all'indicatore della *“qualità dell'esposizione e della correttezza linguistica e terminologica”*.

La valutazione espressa in ordine ai primi due indicatori è da censurarsi sotto molteplici aspetti, come di seguito evidenziato:

➤ PADRONANZA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI

Come rileva il consulente tecnico, la prof.ssa Romano nella traccia elaborata propone “riferimenti precisi e puntuali ai singoli capitoli del romanzo”, offrendo ad una classe seconda di Istituto Professionale, “un percorso ragionato sul tema della giustizia ne I Promessi Sposi, mostrando come esso venga declinato in maniera differente in rapporto ai diversi personaggi”.

La ricorrente traccia, infatti, quattro piste di lettura adattate ai vari personaggi manzoniani ed ai valori di cui essi sono portatori. Senza entrare nel merito di argomentazioni tecniche approfondite in perizia – a cui si rimanda integralmente – si può riscontrare, in maniera puntuale, come tutte le letture suggerite appaiano perfettamente fondate alla luce della tradizione critica e siano espressive di una conoscenza più che adeguata del romanzo manzoniano e della capacità, a partire dalla tematica fornita, di offrire un’interpretazione ragionata dello stesso in armonia con i più solidi orientamenti della letteratura critica. Per tali ragioni, si respinge come privo di fondamento il giudizio della Commissione che, attribuendo a tale risposta il punteggio di 3/5, ha classificato come “incomplete e generiche” le **competenze disciplinari della candidata**, quando invece esse appaiono, come afferma il consulente “al netto di una piccola imprecisione, **ampie ed approfondite e meritevoli, in quanto tali, di un punteggio pari a 4/5**”.

➤ ***PADRONANZA DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE DIDATTICO-METODOLOGICHE***

La ricorrente, nello sviluppare il percorso didattico e la prova di verifica richiesti dalla traccia – diversamente dall’incomprensibile valutazione della Commissione – dimostra una buona conoscenza delle principali competenze didattico-metodologiche raccomandate in letteratura. Tutto il percorso proposto dalla prof.ssa Romano, come si evince dall’analisi della soluzione, si struttura infatti attorno a due protagonisti principali: l’insegnante da un lato e lo studente dall’altro, con ciò favorendo non una semplice conoscenza dei contenuti del testo letterario, ma – come dichiara la stessa prof.ssa Romano nell’esplicitazione degli obiettivi didattici – un “confronto dialogato e costruttivo” con esso.

Il percorso pensato dalla prof.ssa Romano doveva adattarsi a studenti di un Istituto Secondario professionale, ossia ad un tipo di scuola che, come chiarisce l’articolo 2

comma 1 del D.P.R. 87/2010, ha tra i propri obiettivi primari proprio quello di consentire agli “studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze”, in cui l’insegnante si pone come “un facilitatore”, espressione degli insegnamenti di insigni pedagogisti quali Lev Vygotskij (con la sua riflessione sull’area di sviluppo prossimale) o Jerome Bruner (con il concetto di *scaffolding* dell’adulto), imprescindibile per la realizzazione di una scuola che si configuri come “un laboratorio permanente di ricerca, innovazione e sperimentazione didattica”, secondo l’art. 1 comma 1, dalla Legge 107/2015.

Anche la strutturazione della prova finale si pone in armonia con la scelta operata dalla ricorrente presupponendo una diretta e personale rielaborazione del testo da parte dello studente, con ciò appropriandosi di un approccio già utilizzato da Don Lorenzo Milani, De Mauro (cfr. “Dieci tesi per l’educazione linguistica democratica”) e Serianni (cfr. “Lingua italiana tra norma ed uso”), al fine di perseguire un “utilizzo del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti” – obiettivo del punto 2.1 dell’allegato A al “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali” - D.P.R. 87/2010 – che passa per il necessario allargamento del curricolo grammaticale dei ragazzi (come sottolineato da Maria Luisa Altieri Biagi).

Lo scopo perseguito – e rettamente rappresentato nella risposta – era quello di articolare un percorso di appropriazione del testo letterario, prima nei suoi aspetti più formali, poi in quelli più profondi, che risulta complementare al percorso proposto in aula e favorisce innegabilmente l’educazione linguistica degli studenti, con maggior efficacia per quelli non italofoni che costituiscono una percentuale sempre crescente nel panorama studentesco degli istituti professionali (sull’uso della riscrittura nella didattica della lingua italiana, si veda “Tecniche didattiche per l’educazione linguistica” di Paolo Ernesto Balboni).

Come rilevato dal prof. Guizzardi, “la coerenza dimostrata dalla ricorrente rispetto ai propri destinatari, gli obiettivi formativi e le scelte metodologiche adottate, la conoscenza e l’utilizzo puntuale delle strategie didattiche raccomandate in letteratura, il rispetto ed accoglimento delle indicazioni normative, se da un lato portano a respingere la valutazione non sufficiente (punti 2,5/5) assegnata dalla Commissione,

dall'altro **giustificano invece pienamente l'attribuzione del punteggio pieno di 5/5**".

Le modificazioni proposte nel giudizio delle competenze sia didattiche che metodologiche portano ad una valutazione complessiva della risposta al terzo quesito pari al punteggio di 12,5/15.

Alla luce di quanto sopra analizzato ed argomentato, il sistema/metodo/criterio di valutazione adottato dalla Commissione giudicatrice in ordine ai suindicati 4 indicatori si appalesa illegittimo e meritevole di censura.

Il provvedimento, ossia "il voto, "il punteggio finale" assegnato dalla Commissione, rappresenta il punto di arrivo del procedimento amministrativo di cui all'art. 8 della L. 241/1990. L'iter anticipatorio deve necessariamente essere lineare, coerente e logico, ovvero attributi totalmente "dimenticati" dai Commissari nell'esame dei quattro indicatori. La Pubblica Amministrazione deve valutare, infatti, tutti i fatti, gli elementi e gli interessi coinvolti, affinché il provvedimento sia il risultato completo, coerente e consapevole di quanto emerso dall'istruttoria.

Il giudizio espresso si sostanzia in un punteggio numerico – legato a dei descrittori privi di sfumature e non adattabili alle specificità di ciascuna risposta – inidoneo a chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione della valutazione finale insufficiente.

L'unica motivazione fornita – al di là dei "neutri" parametri di cui sopra – è quella che si evince nella sezione "Giudizio Sintetico" (*"dall'analisi complessiva e globale dei quesiti si ricava una incompleta e generica padronanza da parte del candidato delle conoscenze e competenze disciplinari, didattico-metodologiche, di uso della lingua e comprensione del testo"*) che certamente non consente di chiarire alcunché in ordine all'iter logico seguito dai Commissari. Anzi tale giudizio ricalca la descrizione fornita dai tre indicatori, con l'ausilio dei vocaboli "incompleta e generica", che, nella griglia, fa riferimento ad un voto pari a 2-3 punti per domanda, addirittura inferiore – se si tralascia il quesito in lingua inglese – alla media dei voti assegnati nei vari quesiti, con ciò ampliando l'illogicità che contraddistingue le valutazioni espresse dalla Commissione.

Queste ultime, inoltre, disattendono la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018, privando la stessa Pubblica Amministrazione della possibilità di “*verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico [...]*” (cfr. pt. n. 6) omettendo qualsiasi analisi delle soluzioni concretamente fornite dalla candidata per lo svolgimento della lezione in ambienti scolastici con proprie specificità (si pensi, ad esempio, al quesito n. 3 ed al percorso predisposto dalla ricorrente – letteralmente ignorato dalla Commissione, e perfettamente adattato sulle peculiarità di una classe seconda di Istituto Professionale, come rilevato dal prof. Guizzardi sub. pag. 14-16 doc. n. 10).

L’illogicità, la genericità e la lacunosità del punteggio attribuito e dei criteri applicati vanno inoltre a ledere il principio generale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 3 e 97 Cost.), come rilevato a chiare lettere dalla Giurisprudenza amministrativa, che censura l’operativo della commissione esaminatrice che, “**pur nel rispetto dei principi generali dell'imparzialità dell'azione amministrativa con l'effettuata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, non ha consentito poi con il giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato di poter verificare ex post la correttezza dell'iter logico seguito dalla Commissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, attesa la mancata corrispondenza del giudizio sintetico espresso nella correzione dell'elaborato con i predeterminati criteri valutativi, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico attribuito**” (Cfr. T.A.R. Lazio sez. n. 8606/2018).

Non è chiaro – riprendendo esemplificativamente due delle più eclatanti incongruenze già evidenziate – per quali motivi una traccia in cui la candidata ha inteso applicare “metodologie perfettamente allineate con le proposte della letteratura psico-pedagogica e con le buone pratiche invalse e con i riferimenti normativi in materia” (cfr. doc. n. 10 pag. 6) venga valutata come “trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico-metodologiche incomplete e/o generiche” (vedasi Quesito 2, indicatore “padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche”); né tantomeno quali siano state le riflessioni che hanno indotto la Commissione ad esprimere la medesima valutazione in ordine al Quesito 3, stesso indicatore,

nonostante il percorso predisposto dalla ricorrente fosse oggettivamente coerente rispetto ai “ai propri destinatari, obiettivi formativi e scelte metodologiche, la conoscenza e l’utilizzo puntuale delle strategie didattiche raccomandate in letteratura, il rispetto ed accoglimento delle indicazioni normative” (cfr. doc. n. 10 pag. 16).

Una siffatta (incomprensibile) applicazione dei criteri stabiliti dal MIUR, in palese difformità a consolidati orientamenti della letteratura pedagogica, oltre a ledere il concetto di “buon andamento della pubblica amministrazione” si traduce in un evidente abuso/eccesso del potere a questa conferito in ragione di interessi collettivi. La valutazione così espressa e (non) motivata dalla Commissione non consente di comprendere se i suddetti siano stati applicati male o, addirittura, non applicati, avendo la ricorrente a disposizione, quale unico elemento di verifica/comprendimento del giudizio, il voto espresso per i vari descrittori.

Come insegna la Giurisprudenza amministrativa “La mancata od erronea analisi di parti importanti della prova scritta elaborata dalla ricorrente ha rappresentato un abuso del potere in capo all’amministrazione residente che dovrà necessariamente essere sanato dal Giudice Amministrativo attraverso il ripristino di un iter formativo coerente ed in linea con i parametri ministeriali” (cfr. Cons. Stato n. 284 in Foro Amm. 1989, 1351).

Il risultato di tale “cattivo” funzionamento dell’apparato e delle istituzioni amministrative non è soltanto una valutazione erronea, ingiusta, illegittima e gravemente lesiva degli interessi della ricorrente, ma si configura come un *vulnus* dell’intero “sistema-pubblica istruzione” e dei destinatari degli insegnamenti scolastici che non possono contare su personale docente reclutato sulla base di oggettivi parametri di competenza e preparazione.

Si rammenta, infatti che, per pacifica Giurisprudenza, l’attribuzione del punteggio numerico alle prove concorsuali è reputato sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, tuttavia l’impossibilità nel comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione di concorso nella assegnazione dei punteggi è vizio idoneo a determinarne l’annullamento (vedasi, *ex multis* T.A.R. Lazio n. 2428/2021; T.A.R. Lazio n. 5779/2020; T.A.R. Lombardia n.5633/2004).

D'altra parte la Commissione giudicatrice non ha evidenziato rispetto all'elaborato della ricorrente nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio assegnato alla prof.ssa Romano, trincerandosi dietro il principio della insindacabilità delle valutazioni amministrative connotate da discrezionalità tecnica, espresso tramite il neutro giudizio di una voce precostituita in tabella. Sebbene la sussistenza dei limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni delle Commissioni di concorso, nel caso di specie si ritiene che la gravità dei vizi, che appaiono palesemente evidenti, giustifichi l'annullamento della valutazione negativa, pari ad un voto complessivo di 51,7/80, e la riformulazione dello stesso in 58,2/80, o nel diverso o più congruo voto che l'Ecc.mo Tribunale riterrà confacente all'elaborato della prof.ssa Romano, disponendo, se del caso, la ripetizione delle operazioni di correzione dell'elaborato da parte di una commissione giudicatrice di diversa composizione.

ISTANZA CAUTELARE

Posto quanto sin qui argomentato appare di tutta evidenza la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris* a sostegno della domanda cautelare.

Con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia che il danno grave ed irreparabile cagionato alla ricorrente dall'esclusione dalla graduatoria regionale di merito della procedura concorsuale per la classe di concorso A012 si sostanzia nell'impossibilità, per la stessa, di entrare a far parte in maniera stabile e duratura del personale docente della scuola pubblica, con grave pregiudizio delle proprie aspirazioni di realizzazione professionale.

Peraltro, con l'approssimarsi dell'inizio dell'anno scolastico, alla prof.ssa Romano sarebbe impedita qualsiasi attività stabile di docenza sino all'annualità scolastica 2022/2023, con la conseguenza di permanere nell'alveo del precariato scolastico e, quindi, di dover supplire alle cattedre vacanti presenti in tutto il territorio provinciale. A ciò si aggiunga l'ulteriore pregiudizio causato dal superamento in graduatoria di insegnanti appena "immessi in ruolo", che avrebbero titolo preferenziale nella scelta dell'istituto scolastico ospitante, a scapito della ricorrente.

Dalla perdurante incertezza lavorativa non può che derivare un'instabilità dei propri progetti familiari e, in generale, del bene giuridico della vita, inevitabilmente compresso dall'ingiustizia patita.

A ciò si aggiunga che nel bilanciamento degli opposti interessi, l'ammissione della ricorrente tra coloro che hanno superato la prova scritta del concorso in questione non comporterebbe alcun pregiudizio né all'interesse pubblico né a quello degli stessi candidati ammessi, oggi vincitori della selezione per cui è questione, stante che come innanzi detto, nella Regione Emilia Romagna sono risultati "idonei" un numero molto inferiore di candidati rispetto ai posti messi a concorso, e segnatamente 71 candidati a fronte di ben 194 posti messi a concorso.

Si insiste affinché l'Ecc.mo Tar adito consenta a parte ricorrente in via cautelare di essere inclusa tra il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno immesso in ruolo sulla base del concorso di cui al D.D. prot. n. 510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08/07/2020, in modo da non pregiudicare irrimediabilmente l'attività di docenza dell'anno scolastico 2021/2022, oppure, in subordine, che venga immediatamente nominata all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si fa istanza ai sensi dell'art. 46, comma 2 c.p.a., affinché l'Ecc.mo T.A.R. ordini all'Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna di produrre in giudizio gli elaborati scritti dei n. 71 candidati risultati che hanno superato la prova scritta, al fine di compararli all'elaborato della ricorrente e cogliere il metro di giudizio che ha guidato la Commissione giudicatrice nella valutazione di tali prove. Ciò con specifico riferimento non solo alla verifica dell'applicazione del principio dell'uniformità di giudizio e della parità di trattamento tra i vari candidati, ma altresì dei criteri da questa utilizzati e dei giudizi eventualmente espressi, per l'elaborazione di un punteggio che ha fortemente penalizzato la ricorrente per tutti i motivi già esposti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa istanza affinché Codesto Ecc.mo TAR, voglia autorizzare, ove ritenuto necessario, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla Procedura straordinaria per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. prot. n. 510 del 23/04/2020 modificato dal D.D. n. 738 del 08/07/2020 e tenuto conto del fatto che il numero degli ammessi è di gran lunga inferiore rispetto ai posti disponibili (con la conseguenza che la loro posizione giuridica non risulterebbe pregiudicata dall'accoglimento del presente ricorso), l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 e 52 c.p.a. con pubblicazione degli atti processuali sul sito web dell'Ufficio Regionale scolastico per l'Emilia Romagna e/o del MIUR.

Tutto quanto premesso e per tutti motivi esposti, con riserva di indicarne di nuovi, la prof.ssa Assunta Romano, come sopra agente, rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Intestato T.A.R., previo accoglimento della istanza cautelare e delle istanze come sopra formulate, Voglia annullare/riformare/integrare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, e, quindi:

- a) **IN VIA PRINCIPALE**, disporre l'ammissione/inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta stabilita dalla Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020 e, quindi, l'integrazione della graduatoria allegata al Decreto Reg. Decreti n. 363 del 28/6/2021 emesso dal Vice Direttore Generale dell'Ufficio Regionale scolastico per l'Emilia Romagna;
- b) **IN VIA SUBORDINATA**, disporre l'ammissione della ricorrente con riserva previa riedizione della correzione della prova scritta a mezzo di una nuova Commissione, per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso;
- c) **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA**, ove non si ritenga di disporre l'ammissione/l'inclusione della ricorrente nell'elenco dei candidati di cui sopra e,

quindi, l'integrazione della graduatoria allegata al Decreto Reg. Decreti n. 363 del 28/6/2021 disporre l'annullamento di tutti gli atti relativi alla prova concorsuale, con ogni conseguenza di legge.

Ordinare all'Amministrazione di eseguire l'emittenda decisione.

Si producono in copia i documenti di cui all'allegato foliaro.

Con ogni più ampia riserva e diritto di legge, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che, pertanto, il contributo unificato ammonta ad € 325,00.

Modena-Bologna li 2 agosto 2021

Avv. Guido Gatti